



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 05/05/2021 al 26/05/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 341

del 28/04/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A159
NP

OGGETTO: Convenzione con il Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio delle allieve iscritte ai corsi di Puericultrice. Durata biennale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota prot. n. 9312 del 19 marzo 2021, il Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano ha fatto pervenire a questa Azienda, richiesta di stipula convenzione per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio delle allieve iscritte ai corsi di Puericultrice per il raggiungimento, degli obiettivi formativi previsti dai medesimi corsi;

RICORDATO che la materia è disciplinata:

- dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- dalla Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" in particolare l'art. 18 formazione abilitante;
- dal Decreto del Dirigente Struttura Accreditamento Controlli e Comunicazione 17 maggio 2013, n. 4130, "determinazione in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante";

VERIFICATO che il Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano risulta iscritto all'Albo Regionale degli Operatori Accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia aggiornato al 19 marzo 2021;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito al rinnovo della convenzione espresso dal Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) e Responsabile del procedimento, dott. Gianfranco Galli, conservato agli atti;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

DATO ATTO che trattandosi di convenzione per soli tirocini curriculari, non si applicano alla stessa i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle UU.OO.CC. di svolgimento del tirocinio;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso dal Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano con nota prot. n. 11432 del 13 aprile 2021 mail, conservato agli atti, con validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti e rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

PRECISATO che il supporto all'attività di tirocinio, come evidenziato agli articoli 5 e 6 della convenzione, non comporta nessun costo per l'Azienda, in quanto il Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – si impegna a:

- fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, entrambe per tutta la durata del tirocinio;
- effettuare la sorveglianza sanitaria agli studenti;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, necessario incaricare il Dirigente SITRA, dott. Gianfranco Galli, quale Responsabile del procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;

ATTESO che la U.O.S. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento, non comporta oneri di spesa, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA della Responsabile dell'U.O.S. Formazione, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio delle allieve iscritte ai corsi di Puericultrice organizzati dal Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano;
2. di autorizzare la stipula della convenzione con il Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano con validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti e rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA), dott. Gianfranco Galli, quale Responsabile del procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;
4. di dare atto che è onere della Scuola assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento al Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano, al Responsabile del procedimento ed ai servizi aziendali interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;



9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 26/2021 titolario 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 28 APR. 2021, avente all'oggetto: **"Convenzione con Centro Studi F.D. – ELLCI S.r.l. – con sede in Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio delle allieve iscritte ai corsi di Puericultrice. Durata biennale"**.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.S. Formazione e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____


in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.S. Formazione
e Responsabile del procedimento

(dott.ssa Caterina Baccilieri)




Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)



**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINIO
CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI**

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST -NORD MILANO – di seguito denominata “soggetto ospitante”, con Sede Legale in **VIALE MATTEOTTI, 83 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) C.F./P.Iva 09320420962**– rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa **ELISABETTA FABBRINI**, nata a **FIRENZE (FI) il 12/02/1963**,

CENTRO STUDI

E

FD ELGCI di seguito denominata “soggetto promotore”, con sede legale in **VIA N. PAGANINI, 18** - cap **20131** città **MILANO** C.F. e P. IVA **06533930969** rappresentata nella persona del Direttore

Dott. **FRANCESCO FALCHI** nato **TORTOLI** il **18/4/1947**,

Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Accreditamento Controllo e Comunicazione di Regione Lombardia del 17 maggio 2013, n. 4130, “determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curriculari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante”

si conviene quanto segue:

articolo 1: definizione del tirocinio.

1. *il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi preposte, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il*

perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

articolo 2: progetto formativo individuale.

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Il Progetto Formativo Individuale contiene:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor didattico ed il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e RCT;

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

articolo 3: le funzioni di tutoraggio.

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale,

individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

articolo 4: diritti ed obblighi del tirocinante.

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e

l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs.

81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

2. Le parti concordano altresì che:

a) al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;

b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

articolo 5: garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:

a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *parte del Soggetto Promotore*;

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *parte del Soggetto Promotore*.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

articolo 6: misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo

Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) l'Ente Promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011.

- formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;

- formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore;

- sorveglianza sanitaria: erogazione a carico del Soggetto Promotore;

b) gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” sono a carico del Soggetto Ospitante.

articolo 7: privacy

Nell'esecuzione del presente accordo i tirocinanti potranno venire a conoscenza di dati individuali che dovranno essere gestiti e custoditi in piena applicazione del Regolamento UE 2016/679, e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.

Qualsiasi trattamento dei dati, da effettuarsi esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione, dovrà attenersi e conformarsi a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa per quanto concerne le misure minime di sicurezza.

articolo 8: durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti.

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *a mezzo scritto* e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.


articolo 9: foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Milano. *Milano*

Articolo 10: imposta di bollo

L'assolvimento dell'imposta di bollo del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672 e ss.mm. e ii., è a carico del Soggetto Promotore, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Sesto San Giovanni, li *02/04/2021*

Dott. 

CENTRO STUDI F.D. - ELICI s.r.l.

ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini